

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2022

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (22A04914)
(GU n.202 del 30-8-2022)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso

decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e

tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13

dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.

27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

+-----+-----+-----+			
	Mercurio in lampade fluorescenti a		
	catodo freddo e lampade		

	fluorescenti con elettrodo esterno	
	(CCFL e EEFL) per usi speciali	
	utilizzate in AEE immesse sul	
	mercato anteriormente al	
	24 febbraio 2022 e fino ad un	
«3	massimo di (per lampada):	
+-----+-----+-----+		
	Scade il	
3 a)	Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg	24 febbraio 2025
+-----+-----+-----+		
	Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1	Scade il
3 b)	500mm): 5 mg	24 febbraio 2025
+-----+-----+-----+		
	Scade il	
3 c)	Lampade lunghe ($>1\ 500$ mm): 13 mg	24 febbraio 2025».
+-----+-----+-----+		

b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

+-----+-----+-----+		
	Mercurio in altre lampade a sodio	
	ad alta pressione (vapore) per usi	
	generali di illuminazione fino ad	
	un massimo di (per tubo di	
«4 c)	scarica):	
+-----+-----+-----+		
	Scade il	
4 c)-I	$P \leq 155$ W: 20 mg	24 febbraio 2027
+-----+-----+-----+		
	Scade il	
4 c)-II	$155\text{ W} < P \leq 405$ W: 25 mg	24 febbraio 2027
+-----+-----+-----+		

		Scade il	
4 c)-III	P > 405 W: 25 mg		24 febbraio 2027».

+-----+-----+-----+

c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

+-----+-----+-----+

	Mercurio in lampade fluorescenti	
	ad attacco singolo (compatte) fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
«1	scarica):	

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione	Scade il	
1 a)	< 30 W: 2,5 mg		24 febbraio 2023

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione	Scade il	
1 b)	≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg		24 febbraio 2023

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione	Scade il	
1 c)	≥ 50 W e < 150 W: 5 mg		24 febbraio 2023

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione	Scade il	
1 d)	≥ 150 W: 15 mg		24 febbraio 2023

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione,		
	con una struttura di forma		
	circolare o quadrata e un tubo di	Scade il	
1 e)	diametro ≤ 17 mm: 5 mg		24 febbraio 2023».

+-----+-----+-----+

d) Il punto 1 g) e' sostituito dal seguente:

+-----+-----+-----+

	Per usi generali di illuminazione	
	< 30 W aventi un tempo di vita di	Scade il 24 agosto
«1 g)	almeno 20 000 ore: 3,5 mg	2023»

e) Il punto 4 e) e' sostituito dal seguente:

	Mercurio in lampade ad alogenuri	Scade il
«4 e)	metallici (MH)	24 febbraio 2027»

f) Il punto 4 f) e' sostituito dal seguente:

	Mercurio in altre lampade a	
	scarica per usi speciali non	
	espressamente menzionate nel	Scade il
«4 f)-I	presente allegato	24 febbraio 2025

	Mercurio in lampade a mercurio ad	
	alta pressione (vapore) utilizzate	
	in proiettori che devono avere una	Scade il
4 f)-II	luminosita' ≥ 2000 ANSI lumen	24 febbraio 2027

	Mercurio in lampade a sodio ad	
	alta pressione (vapore) utilizzate	Scade il
4 f)-III	per l'illuminazione in orticoltura	24 febbraio 2027

	Mercurio in lampade che emettono	Scade il
4 f)-IV	luce nello spettro ultravioletto	24 febbraio 2027».

g) Il punto 4 a) e' sostituito dal seguente:

+-----+-----+-----+		
	Mercurio in altre lampade a	
	scarica a bassa pressione (per	Scade il
«4 a)	lampada): 15 mg	24 febbraio 2023
+-----+-----+-----+		
	Mercurio in lampade a scarica a	
	bassa pressione senza rivestimento	
	di fosforo, dove l'applicazione	
	richiede che l'intervallo	
	principale dell'emissione	
	spettrale della lampada sia nello	
	spettro ultravioletto: possono	
	essere utilizzati fino a 15 mg di	Scade il
4 a)-I	mercurio per lampada	24 febbraio 2027».
+-----+-----+-----+		

h) Il punto 1 f) e' sostituito dal seguente:

+-----+-----+-----+		
	Mercurio in lampade fluorescenti	
	ad attacco singolo (compatte) fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
«1 f)	scarica):	
+-----+-----+-----+		
	Per le lampade progettate per	
	emettere principalmente luce nello	Scade il
1 f)-I	spettro ultravioletto: 5 mg	24 febbraio 2027
+-----+-----+-----+		
		Scade il
1 f)-II	Per usi speciali: 5 mg	24 febbraio 2025».
+-----+-----+-----+		

i) Il punto 2 b) 3) e' sostituito dal seguente:

		Scade il	
		24 febbraio 2023.	
		Possono essere	
		utilizzati 10 mg	
		per lampada a	
		partire dal 25	
	Lampade non lineari trifosforo con febbraio 2023 fino		
	tubo di diametro > 17 mm (per al		
	«2 b) 3) esempio T9): 15 mg 24 febbraio 2025.»		

l) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:

	Mercurio in lampade a sodio ad		
	alta pressione (vapore) per usi		
	generali di illuminazione fino ad		
	un massimo di (per tubo di		
	scarica), in lampade con un indice		
	di resa cromatica migliorato Ra >		
	80: P ≤ 105 W: possono essere		
	utilizzati 16 mg per tubo di Scade il		
	«4 b) scarica 24 febbraio 2027		

	Mercurio in lampade a sodio ad		
	alta pressione (vapore) per usi		
	generali di illuminazione fino ad		
	un massimo di (per tubo di		
	scarica), in lampade con un indice		
	di resa cromatica migliorato Ra >		
	60: P ≤ 155 W: possono essere		

	utilizzati 30 mg per tubo di	Scade il	
4 b)-I	scarica	24 febbraio 2023	
+-----+-----+-----+			
	Mercurio in lampade a sodio ad		
	alta pressione (vapore) per usi		
	generali di illuminazione fino ad		
	un massimo di (per tubo di		
	scarica), in lampade con un indice		
	di resa cromatica migliorato Ra >		
	60: 155 W < P ≤ 405 W: possono		
	essere utilizzati 40 mg per tubo	Scade il	
4 b)-II	di scarica	24 febbraio 2023	
+-----+-----+-----+			
	Mercurio in lampade a sodio ad		
	alta pressione (vapore) per usi		
	generali di illuminazione fino ad		
	un massimo di (per tubo di		
	scarica), in lampade con un indice		
	di resa cromatica migliorato Ra >		
	60: P > 405 W: possono essere		
	utilizzati 40 mg per tubo di	Scade il	
4 b)-III	scarica	24 febbraio 2023».	
+-----+-----+-----+			

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono
sostituiti dai seguenti:

+-----+-----+-----+			
	Mercurio in lampade fluorescenti		
	lineari ad attacco doppio per usi		
	generali di illuminazione fino ad		
«2 a)	un massimo di (per lampada):		
+-----+-----+-----+			

	Trifosforo con tempo di vita		
	normale e tubo di diametro < 9 mm	Scade il	
2 a) 1)	(per esempio T2): 4 mg	24 febbraio 2023	
+-----+-----+-----+			
	Trifosforo con tempo di vita		
	normale e tubo di diametro ≥ 9 mm	Scade il 24 agosto	
2 a) 2)	e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg	2023	
+-----+-----+-----+			
	Trifosforo con tempo di vita		
	normale e tubo di diametro > 17 mm	Scade il 24 agosto	
2 a) 3)	e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg	2023	
+-----+-----+-----+			
	Trifosforo con tempo di vita		
	normale e tubo di diametro > 28 mm	Scade il	
2 a) 4)	(per esempio T12): 3,5 mg	24 febbraio 2023	
+-----+-----+-----+			
	Trifosforo con tempo di vita lungo	Scade il	
2 a) 5)	(≥ 25 000h): 5 mg.	24 febbraio 2023».	
+-----+-----+-----+			

n) Il punto 2 b) 4) e' sostituito dal seguente:

+-----+-----+-----+			
	Lampade per altri usi generali di		
	illuminazione e usi speciali (per		
	esempio lampade a induzione): 15	Scade il	
«2 b) 4)- I	mg	24 febbraio 2025	
+-----+-----+-----+			
	Lampade che emettono		
	prevalentemente luce nello spettro	Scade il	
«2 b) 4)- II	ultravioletto: 15 mg	24 febbraio 2027	
+-----+-----+-----+			
		Scade il	

| «2 b) 4)- III | Lampade di emergenza: 15 mg | 24 febbraio 2027». |

+-----+-----+-----+

Art. 2

Disposizioni transitorie

e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal
1° ottobre 2022.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 2344